
STATUTO DELLA "FONDAZIONE SOCIALISMO ETS"

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Disciplina

1. È costituita la Fondazione denominata "FONDAZIONE SOCIALISMO ETS".
2. La fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore ed è disciplinata dal presente statuto, dal D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), dal Codice Civile e da ogni altra normativa applicabile.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. n. 117 del 2017, l'Ente, di seguito detto "Fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" (o la locuzione "Ente del Terzo Settore") nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2

Sede

1. La fondazione ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicato nelle forme di legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

Finalità e Attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera "i");
 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lettera "v");
 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lettera "w").
2. In particolare, la Fondazione si propone l'esclusivo perseguimento delle finalità di interesse generale innanzi indicate, attraverso la promozione e l'attuazione di studi e ricerche, convegni, seminari ed ogni altra iniziativa tendente all'approfondimento della storia della cultura del socialismo e dei problemi concernenti lo sviluppo sociale, politico, culturale ed economico della società contemporanea.

A tale fine la Fondazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:

 - riordinare il materiale di archivio e raccogliere i documenti e le carte inerenti alla storia del socialismo;
 - promuovere e sviluppare studi e ricerche nelle discipline storiche politiche, economiche e sociali con particolare riferimento al socialismo contemporaneo italiano ed internazionale;
 - istituire borse di studio a favore di giovani studiosi nelle discipline storiche, politiche, economiche e sociali;
 - organizzare convegni, seminari, corsi di formazione e di specializzazione su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi al pensiero

politico ed economico e alla cultura liberali;

- promuovere iniziative di carattere editoriale ed audiovisivo;

- promuovere scambi culturali con enti, università, fondazioni ed istituti culturali nazionali, esteri ed internazionali, in particolare sui temi della cooperazione internazionale per la pace, per lo sviluppo economico e per la democrazia e la libertà dei popoli.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 D. Lgs. n. 117/2017.

Articolo 4

Attività diverse

1. La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi previsti dal citato art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Articolo 5

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 6

Patrimonio

1. Il patrimonio della fondazione è composto dal fondo di dotazione del valore di Euro 85.950,00 (ottantacinquemilanovecentocinquanta virgola zero centesimi), che potrà essere successivamente incrementato, mediante:

a) conferimenti in denaro o di beni mobili o immobili o di altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dai Fondatori, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio;

b) beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;

d) parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

e) contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali

o da altri enti pubblici;

f) avanzi di amministrazione.

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 D. Lgs 117/2017);
- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dai Fondatori;
- le entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017.

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Articolo 7

Membri della Fondazione

1. Sono membri della Fondazione i fondatori, nelle persone dei signori Gennaro Acquaviva, Giuliano Amato, Luigi Covatta, Vito Alfonso Gamberale, Riccardo Nencini, Vito Panzarella, Oreste Pastorelli e Giovanni Nonne.

2. Tutti i membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

Articolo 8

Recesso ed esclusione

1. I Fondatori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte, con un preavviso di sei mesi.

2. I Fondatori che, entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre), non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati, possono essere esclusi dalla Fondazione, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

3. I Fondatori possono essere esclusi, oltre che nel caso previsto dal comma precedente, qualora non partecipino, senza giustificato motivo, ad almeno quattro sedute consecutive dell'Assemblea dei membri della Fondazione.

Articolo 9

Organi e uffici della Fondazione

1. Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale Vice Presidente, ove nominato;

- l'Organo di controllo;

- l'Organo di Revisione nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

2. Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla normativa applicabile, nonché ad amministrare la Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha, in particolare, le seguenti competenze:

- nomina, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente ed in Segretario e ne dispone la revoca;

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Controllo;

- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora sia ritenuto opportuno e revoca il Revisore Legale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi della Fondazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;

- copia qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, in nome e per conto della Fondazione;

- approva il bilancio di esercizio;

- approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;

- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;

- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione;

3. Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto inizialmente da tutti i fondatori, che sono membri permanenti del Consiglio di Amministrazione, e, nel corso della vita della Fondazione, da membri temporanei.

5. I membri permanenti del Consiglio di Amministrazione perdono la loro qualifica per rinuncia, morte o esclusione, nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

6. I membri temporanei del Consiglio di Amministrazione sono costituiti da un numero variabile di membri, scelti al di fuori dei fondatori e nominati dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche il numero, in ogni caso non superiore a 9 (nove). Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori, a seguito della loro nomina, pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 del D. Lgs. n. 117/2017.

7. I membri temporanei del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso di dimissioni, morte o revoca, restano in carica per cinque anni e possono essere rinominati.

8. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei

sui componenti e dall'Organo di Controllo.

9. La convocazione va fatta con avviso inviato per iscritto, anche tramite e-mail, a tutti i consiglieri ed ai membri dell'Organo di Controllo, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, salvo casi di eccezionale urgenza in cui la in cui l'avviso deve essere spedito almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

10. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

11. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

12. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.

13. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

14. Per le deliberazioni concernenti la modifica del presente statuto o quelle relativa ad atti di straordinaria amministrazione, occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

15. Le deliberazioni aventi ad oggetto lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione, sono assunte con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei consiglieri incaricati.

16. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

17. Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione, con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino ad essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, in ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

18. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 11

Il Presidente

1. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

a) convocare il Consiglio di Amministrazione e dare esecuzione alle sue deliberazioni;

b) predisporre la bozza del bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

c) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

4. Il Presidente può farsi coadiuvare da un segretario nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione della Fondazione.

5. Il segretario svolge la funzione di verbalizzare le adunanze degli organi

collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo.

6. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla normativa applicabile o qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Articolo 12

Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

6. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 13

Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Articolo 14

Modalità di riunioni collegali

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, al ricorrere delle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 15

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017, e, in particolare ai sensi degli art. 13 e 14. del citato D. Lgs..

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, ai fini dell'approvazione da parte dell'assemblea dei membri della Fondazione. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 16

Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale, secondo le modalità previste dal citato articolo e pone in essere tutti gli adempimenti necessari ivi indicati.

Articolo 17

Libri sociali obbligatori

1. La fondazione cura la tenuta dei libri sociali obbligatori, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 18

Scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio

1. In caso di scioglimento o di estinzione della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe, appartenenti al Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 19

Disposizioni finali

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del

Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 20

Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.